
**PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO S2
TRIENNIO 2013/2015**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL
FONDO UNICO D'AMBITO
(REGOLAMENTO CONTABILE)**

Comune Capofila
Cava de' Tirreni

Comuni

*Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare*

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Approvato con deliberazione di C.C.n.36 del 26 novembre 2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Comune Capofila e Comuni associati**
- Art. 3- Fondo Unico d'Ambito**
- Art. 4 - Fondi nazionali e regionali**
- Art. 5 - Fondi propri degli Enti Associati**
- Art. 6 - Beni strumentali**
- Art. 7 - Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti**
- Art. 8 - Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona**
- Art. 9 - Fondi A.S.L.**
- Art.10 - Coordinamento Istituzionale**
- Art.11- Ufficio di Piano**
- Art.12 - Risorse Ufficio di Piano**
- Art.13 - Servizio di Tesoreria**
- Art.14 - Gestione**
- Art.15 - Rendicontazione**
- Art.16 - Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona**
- Art.17 - Disposizioni finali**
- Art.18 - Rinvio**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è la gestione dei rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito S2 **“Cava de’ Tirreni – Costiera Amalfitana”**.
2. I Comuni dell’Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale l’istituto della Convenzione di cui all’art. 30 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati

1. Gli enti convenzionati individuano nel Comune di Cava de’ Tirreni il Comune capofila dell’Ambito territoriale attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.
2. Al Comune capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento e raccordo nonché, su delega degli enti associati, le funzioni di cui all’art.30, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
3. I servizi individuati nel Piano di Zona sono gestiti a livello sovra-comunale dal Comune Capofila in luogo e per conto degli Enti associati.

Art. 3- Fondo Unico d’Ambito

1. Il Fondo Unico d’Ambito costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l’attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo Unico d’Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
 - Fondo Sociale Regionale (FSR);
 - Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
 - Fondi UE assegnati all’Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
 - Fondi della compartecipazione dell’utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
 - Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
 - Fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l’integrazione socio-sanitaria.

3. L'indicazione delle risorse di cui al comma precedente ha valore meramente indicativo e non esaustivo.

Art. 4 - Fondi nazionali e regionali

1. I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente secondo quanto concordato negli atti di programmazione e quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Fondo Sociale Regionale è destinato all'esecuzione dei Servizi associati nell'Ambito Territoriale.
3. Le risorse di cui ai fondi del presente articolo sono trasferite al Comune Capofila e quest'ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali, attua gli interventi e i servizi previsti nel Piano di Zona.

Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati

1. I fondi propri dei Comuni associati per la realizzazione dei servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali in relazione alle seguenti Aree di intervento:
2. Responsabilità familiari – Diritti dei Minori – Persone Anziane – Contrasto alla Povertà – Persone con Disabilità – Dipendenze – Immigrati – Persone prive di libertà personale – Donne in difficoltà – Salute mentale – Sostegno alla maternità – Azione di sistema – Welfare d'accesso.
3. Per l'anno 2013 i Comuni devono destinare al Fondo Unico d'Ambito risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio 2010/2012. Il totale dei Fondi propri degli enti associati deve essere comunque non inferiore ai 7,00 euro per abitante. Per gli anni successivi, i Comuni dovranno versare, a titolo di compartecipazione, nel FUA risorse proprie in misura non inferiore a quella stabilita dalle linee guida emanate dalla Regione Campania.
4. Ciascun Comune Associato, al fine di finanziare la suddetta quota minima, prevede risorse finanziarie proprie in apposito intervento/capitolo di spesa del bilancio di previsione.
5. Ciascun Comune Associato deve trasmettere all'Ente Capofila le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, delle quote riferite agli interventi relativi ai contributi economici diretti e alle rette per minori istituzionalizzati. Le quote di compartecipazione dovranno essere trasferite al Comune Capofila secondo i termini e le modalità di cui all'art.13.

6. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti nello stesso.

Art. 6 - Beni strumentali

1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo al Comune Capofila.
3. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona vengono ripartiti tra gli Enti Associati.
4. Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

1. Le entrate derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti per i servizi/interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d'Ambito.
2. Dette entrate sono incassate direttamente dall'Ente Capofila, che provvede ad utilizzarle per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona

1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello impegnato con il Piano Sociale di Zona, ovvero con lo stesso personale impegnato con il Piano, ma l'utilizzo non deve essere di pregiudizio per la gestione del Piano.

Art. 9 – Fondi A.S.L.

1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.
2. La gestione dei fondi A.S.L. è regolata da specifici atti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione in merito all'attivazione e/o prosecuzione dei servizi in essere..

Art. 10 – Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale, quale organismo politico istituzionale formato dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito o dai loro delegati, esercita le proprie funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi mediante atti deliberativi.
2. Il Coordinamento Istituzionale delibera con parere tecnico del Responsabile dell’Ufficio di Piano o, in caso di assenza o impedimento, di altro funzionario componente di detto Ufficio, nonché con parere contabile del Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila nei casi in cui l’atto comporti un impegno di spesa.
3. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono attuate dall’Ufficio di piano attraverso atti assunti direttamente dal Responsabile dell’Ufficio di Piano quando siano di mera esecuzione di precedenti atti. I provvedimenti di gestione, denominati determinazioni, sono adottati in nome e per conto dell’Ambito territoriale.
4. Le determinazioni approvate dall’Ufficio di Piano devono necessariamente portare l’attestazione di copertura finanziaria, nel caso di impegno di spesa, ovvero di regolarità contabile, nel caso di liquidazione della spesa, da parte del Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.
5. Le determinazioni approvate dall’Ufficio di Piano devono necessariamente, a cura del Responsabile dell’Ufficio di Piano, essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune capofila ed inviate periodicamente a tutti i Comuni dell’Ambito per l’opportuna informazione e conoscenza.
6. Il Comune capofila, tramite il Responsabile del procedimento finanziario, provvede a dare esecuzione alle determinazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art . 11 - Ufficio di Piano

1. L’Ufficio di Piano è la struttura tecnica intercomunale finalizzata alla programmazione sociale e all’attuazione del Piano di Zona ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.
2. L’Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso.
3. Ciascun Comune dell’Ambito può assegnare specifiche risorse umane all’Ufficio secondo le modalità definite dal Coordinamento Istituzionale, compatibili con le funzioni tecniche professionali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.
4. L’Ufficio di Piano si avvale del supporto del Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila e degli altri Comuni dell’Ambito.

5. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige il piano dettagliato di utilizzo delle risorse del P.S.Z. e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle spese sostenute per la gestione al termine di ciascun esercizio finanziario.
6. All'interno del P.S.Z. e del piano di cui al precedente comma sono previste le risorse economiche da destinarsi specificamente al finanziamento delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio di Piano.
7. Il piano di cui al comma 4 e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso ai singoli Comuni.

Art. 12 - Risorse Ufficio di Piano

1. Gli Enti associati possono distaccare presso l'Ente Capofila le risorse umane afferenti al Settore politiche sociali compatibilmente con le funzioni tecniche professionali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.
2. Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo Unico d'Ambito nella misura massima del 10% del totale delle risorse gestite in maniera associata.
3. Le somme di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese le spese per le prestazioni rese secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
4. Nel Piano Sociale di Zona sono individuate e determinate le risorse economiche per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Art. 13 – Servizio di Tesoreria

1. Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e sono fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune. A quest'ultimo è espressamente vietato utilizzare tali risorse per esigenze proprie dell'Ente.
2. I fondi A.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d'Ambito, non affluiscono all'Ente Capofila, in quanto l'A.S.L. gestisce direttamente l'intero ammontare delle risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono recepire le indicazioni di seguito riportate:
 - Il Comune Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata, dei trasferimenti in favore degli altri

Comuni, ove previsto, e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano;

- gli altri Comuni Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione, nella parte spesa, la voce “Trasferimenti al Comune Capofila”, nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dagli atti di programmazione.
4. I Comuni Associati trasmettono all'Ente Capofila la documentazione della spesa relativa alla gestione finanziaria degli interventi e dei servizi della cui attuazione sono responsabili per l'evasione degli adempimenti consequenziali.
 5. Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona provvedendo al termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.
 6. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila, previa adozione di determinazione da parte del responsabile del servizio sociale di ciascun Ente, nel numero massimo di tre tranches:
 - la prima, pari al 30%, entro e non oltre il 31 marzo; qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione, il Comune associato è obbligato a versare in quota di dodicesimi.
 - La seconda, pari al saldo del 30 %, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
 - La terza, pari al saldo del 40 %, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
 7. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art.185 del D.Lgs. n.267/2000.
 8. La modalità di trasferimento dei fondi è l'accredito sul conto vincolato presso la tesoreria del Comune Capofila.
 9. Il mancato rispetto dei termini di trasferimento dei fondi comunali fissati al precedente comma 6 comporta, nei confronti degli Enti inadempienti, l'immediata sospensione dell'erogazione dei servizi da parte del Piano di Zona e l'inizio della procedura di recupero coattivo del credito attraverso l'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Se all'emissione di quest'atto non si determina un pagamento, segue l'attività esecutiva giudiziale tendente al recupero dei crediti. Agli Enti inadempienti verranno addebitati tutti i maggiori oneri sostenuti per la procedura di recupero.
 10. I Comuni inadempienti agli obblighi di versamento delle quote comunali nei termini fissati dal precedente comma 6 assumono la piena responsabilità

accollandosi, anche in maniera indiretta, tutti gli oneri aggiuntivi relativi alle causate procedure esecutive intraprese da soggetti affidatari di servizi non regolarmente pagati dal Comune Capifila, le cui prestazioni sono rivolte a utenza aventi residenza nel proprio comune.

11. In caso di inadempimento inderogabilmente a carico di uno dei comuni associati, lo stesso è facoltato a gestire il pagamento, a condizione che il creditore sollevi da responsabilità il Piano di Zona.

Art. 14 – Gestione

1. Il responsabile dell'Ufficio di Piano deve emettere le determinazioni di impegno e liquidazione delle spese facendosi carico della verifica della legittimità della spesa e della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.
2. Le determinazioni dirigenziali vengono emesse e numerate secondo le modalità e le norme regolamentari in atto nel Piano di Zona e trasmesse al servizio finanziario del Comune Capofila.
3. Il Responsabile dell'ufficio di piano trasmette con apposito elenco alla segreteria generale del Comune Capofila le determinazioni dirigenziali per la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione a tutti gli altri Comuni dell'Ambito.
4. Le spese di gestione sono a carico dei Comuni nella misura di 0,20 centesimi di euro per abitante.

Art. 15 – Rendicontazione

1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ufficio di Piano unitamente al responsabile del servizio finanziario del Comune capofila, per quanto di competenza, deve provvedere, alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.
2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FSR), dei fondi provenienti dall'U.E. e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.
3. La rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati avviene utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa a

cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 16 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona

1. Il Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona:
 - cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;
 - in esecuzione delle deliberazioni/determinazioni del Coordinamento Istituzionale e dell'ufficio di piano predispone tutti gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovracomunali.
2. Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Ambito.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni con le stesse modalità relativa all'approvazione.
3. Tutti i dati comunque acquisiti in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità al D. L.vo n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia; nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Associati; negli atti di programmazione e gestione del Piano Sociale di Zona e nei provvedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale.